



FONDO DI SOLIDARIETÀ – MISURE DI SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE LINEE GUIDA E MODALITÀ DI RICHIESTA DI ESONERO

(aggiornamento. Deliberato il 02.04.2026)

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. delle province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola, con delibera n. 9/25/2015 del 10/11/2015 ha assunto la decisione di istituire un “fondo di solidarietà”, con importo definito ogni anno da bilancio per la concessione di esoneri, parziali o totali, nel pagamento della quota di iscrizione all'Albo – per la sola parte di competenza dell'Ordine (*), alle seguenti categorie di iscritti:

1. iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica;
2. iscritti che durante l'anno in corso diverranno madri o padri.

(*) l'iscritta/o è sempre tenuta/o al pagamento del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Architetti PPC

Il fondo di solidarietà sarà finalizzato a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per motivi di salute e/o economici, si trovano in difficoltà o per i quali un evento eccezionale come la nascita o l'adozione di un figlio lo vedrà costretto a sottrarre tempo e risorse alla professione.

Sarà possibile usufruire del fondo per massimo 3 volte e solo nel caso in cui l'iscritto non sia sottoposto a procedimento disciplinare o sanzione.

Il fondo, in via preventiva, è suddiviso in una quota del 75% per gli iscritti di cui al caso 1) e del 25% per gli iscritti di cui al caso 2).

Si invitano gli iscritti a comunicare attraverso il modulo disponibile sul sito internet dell'Ordine le ragioni per le quali richiedono l'esonero.

L'Ordine, mediante l'istituzione di un'apposita commissione, valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute e la relativa distribuzione del fondo disponibile, privilegiando le ragioni che possono impedire l'esercizio effettivo della professione; nel caso le domande superino la disponibilità del fondo sarà valutata la possibilità di esonerare in quota percentuale in base alla graduatoria.

L'importo stanziato costituisce soglia non superabile per la concessione degli esoneri dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso. Il conseguimento di risparmi su una delle due quote di fondo così come sopra determinate, comporterà l'utilizzo dell'importo residuo nell'aumento dell'altra quota.

Le domande di rateizzazione o esonero dovranno pervenire:

- per il caso di cui al precedente punto 1: entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso e la domanda dovrà essere accompagnata da certificato ISEE.
- per il caso di cui al precedente punto 2: entro 90 giorni dal giorno della nascita del figlio o, in caso di adozione, dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Si precisa che, qualora alla data di scadenza dell'avviso PagoPa, l'iscritto si trovasse in attesa della nascita ovvero dell'ingresso in famiglia dell'adottando, la quota andrà versata e sarà possibile chiederne il riaccredito solo a nascita o ad adozione avvenuta.

La domanda di esonero sarà accompagnata dal certificato di nascita o di ingresso in famiglia del bambino.